

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2863 del 17/08/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA ITA.CAR. S.N.C. DI BATTAGLIA ITALO & C. . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "VERNICIATURA DI CARPENTERIA METALLICA, SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI ROTTOFRENO, VIA GRILLI
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2931 del 16/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciassette AGOSTO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA ITA.CAR. S.N.C. DI BATTAGLIA ITALO & C. . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "VERNICIATURA DI CARPENTERIA METALLICA" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI ROTTOFRENO, VIA GRILLI**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**VISTE:**

- l'istanza della Ditta ITA.CAR S.N.C. DI BATTAGLIA ITALO & C. trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dallo Sportello Unico del Comune di Rottofreno alla Provincia di Piacenza con n° 6 note PEC del 14/07/2015 (prot. prov.le n° 45056, 45057, 45060, 45062, 45064 e 45067) per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "verniciatura di carpenteria metallica" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Rottofreno, Via Grilli;
- la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Rottofreno con nota 20/04/2016, prot. n° 4367 (acquisita agli atti di ARPAE in pari data con prot. n° PGPC/2016/3854);

**RILEVATO** che l'istanza è stata avanzata :

- per acquisire l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 268 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per le quali viene dichiarato che non sono intervenute modifiche rispetto alla situazione oggetto di autorizzazione;
- per acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

**PRESO ATTO** che:

- lo stabilimento risulta essere già stato autorizzato ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 con D.D. n. 699 del 16/4/2008 della Provincia di Piacenza confluita nel Provv.to Conclusivo prot. n. 9160 del 16/10/2008 del Comune di Rottofreno;
- le acque reflue industriali provenienti dal lavaggio dei pezzi di carpenteria vengono trattate mediante un sistema costituito da un degrassatore/dissabbiatore e da un deoleatore con filtro a coalescenza (avente una portata massima di esercizio pari a 4 l/sec);
- lo scarico in uscita dal sistema di trattamento di cui sopra recapita in pubblica fognatura (scarico S2 come indicato nella Tavola 1 "SCHEMA RETE DI SCARICO" del 04/04/2016) unitamente alle acque di condensa del locale caldaia e a parte delle acque meteoriche di dilavamento;
- il pozzetto di campionamento fiscale dello scarico S2 di acque reflue industriali è indicato con la lettera "C" POZZETTO DI CAMPIONATURA nella Tavola 1 "SCHEMA RETE DI SCARICO" del 04/04/2016;

**ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:**

- parere del Servizio Territoriale di ARPA espresso con nota del 14/08/2015, prot. n° PGPC 5942/2015 (acquisito agli atti della Provincia di Piacenza il 17/08/2015 con prot. n° 52180), in ordine alle emissioni in atmosfera con il quale, preso atto che non verranno effettuate variazioni all'assetto

emissivo, non era ritenuta necessaria la modifica dell'atto in essere;

- parere favorevole del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Piacenza espresso con nota PEC 28/08/2015 (acquisito agli atti della Provincia di Piacenza in pari data con prot. n° 53852);
- parere del 26/07/2016, prot. n° 8924, espresso dal Comune di Rottofreno, e trasmesso con nota 27/07/2016, prot. n° 8938 (acquisita agli atti ARPAE il 28/07/2016 con prot. n° PGPC/2016/8112). Il Comune si è espresso favorevolmente in ordine al rilascio dell'AUA indicando le prescrizioni del caso per lo scarico S2 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, attestando la compatibilità urbanistico-ambientale per le emissioni in atmosfera e prendendo atto del rispetto dei limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale dimostrata dalla ditta;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

### **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **ITA.CAR S.N.C. DI BATTAGLIA ITALO & C.** (C. FISC. 00345650337) per l'attività di "verniciatura di carpenteria metallica" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Rottofreno, Via Grilli (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico S2 di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

**EMISSIONE N. E1 GRIGLIATI**

Durata giornaliera	6 h/g
Durata annua	270 gg/anno
Altezza minima	8,5 m

**EMISSIONE N. E2 GRIGLIATI**

Durata giornaliera	6 h/g
Durata annua	270 gg/anno
Altezza minima	8,5 m

**EMISSIONE N. E3 CABINA DI VERNICIATURA**

Durata giornaliera	6 h/g
Durata annua	270 gg/anno
Altezza minima	8,5 m

**EMISSIONE N. E4 BRUCIATORE FORNO ALIMENTATO A GASOLIO**

Portata massima	1300 Nm <sup>3</sup> /h
Durata giornaliera	8 h/g
Durata annua	270 gg/anno
Altezza minima	8,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	50 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	500 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	100 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E5 FORNO DI ESSICCAZIONE**

Durata giornaliera	8 h/g
Durata annua	270 gg/anno
Altezza minima	8,5 m

**EMISSIONE N. E6 GRIGLIATI**

Durata giornaliera	8 h/g
Durata annua	270 gg/anno
Altezza minima	8,5 m

- a) il gasolio utilizzato deve essere conforme all'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- b) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E4 il gestore può non effettuare autocontrolli a tale emissione se l'impianto termico funziona correttamente; al registro per l'annotazione dei consumi dei prodotti vernicianti deve essere allegata un'analisi annuale del combustibile utilizzato;
- c) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del **D.Lgs. 81/08** e s.m.i.;
- d) per i controlli di cui al punto d), devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - o UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
  - o UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
  - o UNI EN 12619 per la determinazione dei **Composti organici volatili** (espressi come Ctot);
  - o ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
  - o ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
- e) La durata dei campionamenti deve essere pari a: 60 minuti per la misura del materiale particellare o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m<sup>3</sup>;
- f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- g) le operazioni di verniciatura, appassimento ed essiccazione devono essere svolte negli appositi impianti (emissioni E1, E2, E3 ed E6) dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particellare in grado di garantire il rispetto di un limite di concentrazione di detto inquinante pari a 3 mg/Nm<sup>3</sup>; l'azienda può non effettuare controlli

durante la fase di applicazione dei prodotti vernicianti; durante la fase di essiccazione deve essere rispettato un limite di concentrazione di COV (espressi come  $C_{tot}$ ) pari a  $50 \text{ mg/Nm}^3$ , fermo restando il rispetto di tale limite, il gestore può non effettuare controlli durante tale operazione;

- h) devono essere impiegati solo prodotti vernicianti a base solvente pronti all'uso con contenuto di sostanze solide non inferiore al 60% in peso o prodotti all'acqua con un contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in peso della fase solvente;
  - i) nella verniciatura deve essere privilegiato l'utilizzo di prodotti a base acquosa;
  - j) la ditta non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti pari a  $50 \text{ kg/giorno}$  calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti desumibili dal registro di cui al seguente punto k), per un'emissione annua di COV pari a  $4000 \text{ kg/anno}$ ;
  - k) le ore di funzionamento degli impianti di verniciatura ed essiccazione, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza giornaliera, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpae nodo di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo;
  - l) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
  - m) **tenuto conto di quanto disposto dall'art. 15 delle NTA del PPRTQA della Provincia di Piacenza, entro il 31.12.2016** il gestore dovrà trasmettere al SUAP e ad Arpae nodo di Piacenza una relazione ed un cronoprogramma per la conversione dell'impianto di cui all'emissione E4 a metano qualora sia presente la rete di distribuzione del gas ovvero una dichiarazione attestante l'indisponibilità della rete di distribuzione del metano nel sito in cui è ubicato lo stabilimento;
3. di stabilire, **per lo scarico S2 di acque reflue industriali in pubblica fognatura**, il rispetto nel pozzetto di prelievo campionamento fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
4. di impartire, **per lo scarico S2 di acque reflue industriali in pubblica fognatura**, le seguenti prescrizioni:
- a) tutti i pozzetti di ispezione posti sulle condotte fognarie, compreso quello di prelievo fiscale, dovranno essere sempre accessibili agli organi di controllo; in particolare, il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue;
  - b) i limiti di emissione di cui al precedente punto 3. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
  - c) l'area interessata dall'impianto di trattamento dovrà essere mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile;
  - d) il volume delle acque reflue avviate al sistema di trattamento non dovrà in alcun caso risultare superiore alla massima potenzialità depurativa prevista per il sistema stesso;
  - e) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dal sistema di trattamento, nonché la pulizia dei filtri a coalescenza.
  - f) le condotte fognarie dovranno essere mantenute in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte stesse e dei pozzetti di ispezione, provvedendo, con opportuna frequenza, all'asportazione dei materiali sedimentati;
  - g) dovrà essere garantita la costante funzionalità del misuratore di portata installato sulla rete di approvvigionamento idrico;
  - h) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Rottofreno, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

- i) dovrà essere preventivamente comunicata, al Comune di Rottofreno, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
5. **di fare salvo che:**
- i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
  - è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria;
6. **di dare atto che:**
- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Rottofreno sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera richiamata nelle premesse del presente atto;
  - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
  - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
  - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
  - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
  - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
  - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**